



COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
Provincia di Modena

SETTORE FINANZIARIO ED ECONOMICO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

1. Premessa

Dall'anno 2015 Il Comune di Castelvetro ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto l'aspetto programmatico – gestionale.

Tra le innovazioni maggiormente significative si annoverano:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze;
- l'adozione di nuovi principi contabili, tra cui il principio della competenza finanziaria potenziata, la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
 - l'impostazione di un nuovo piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale.

2. Gli strumenti della programmazione e il pareggio di bilancio

Strumenti della programmazione

L'attività di programmazione è articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli obiettivi dell'azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategici in risultati specifici entro la fine del mandato amministrativo declinandoli in obiettivi operativi annuali da raggiungere nell'arco temporale di riferimento del bilancio.

Sono strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicità, sostenibilità e correttezza e redatti in conformità alle linee programmatiche di mandato:

- il documento unico di programmazione e la nota di aggiornamento;
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione;
- il piano degli indicatori di bilancio.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

È lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività

che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili ed è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dall'ente in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, la presente nota integrativa, redatta secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2011, si propone di descrivere e ampliarne la capacità informativa degli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2019-2021.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di completare ed arricchire le informazioni contenute nel bilancio.

Pertanto svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Costituiscono prerogative esclusive della Giunta, in sede di proposta degli schemi, e del Consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio le scelte in materia di politica tributaria, tariffaria, di contribuzioni e proventi di terzi, nonché in materia di politiche di effettuazione degli interventi e di erogazioni dei servizi.

In particolare, la relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili o a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

Pareggio di bilancio in sede di previsione

L'art. 162, comma 6 del TUEL dispone che il bilancio di previsione debba essere deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprendendo sia l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione sia il recupero del disavanzo di amministrazione.

Questo significa che il totale degli stanziamenti di competenza per l'entrata deve pareggiare il totale degli stanziamenti di competenza per la spesa.

Non è necessario che gli stanziamenti di cassa pareggino, ma deve essere comunque garantito un fondo di cassa finale non negativo.

Equilibrio finanziario generale

L'equilibrio del bilancio di Previsione 2019-2021, a legislazione vigente, è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella Nota di Aggiornamento al DUP:

- 1) politica relativa alle previsioni di entrata di natura tributaria e tariffaria:
 - invarianza delle aliquote IMU e tasso e agevolazioni dei tributi, salvaguardando i principi redistributivi e di equità che le hanno determinate;
 - innalzamento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF che passa dall'attuale aliquota allo 0,40% allo 0,50% con soglia di esenzione per i redditi fino a 10.000,00;
 - conferma delle attività di controllo in materia tributaria con il recupero di evasione ed elusione sia per i tributi comunali che per le imposte statali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate;

- 2) politica relativa alle previsioni di spesa:
 - razionalizzazione della spesa per forniture e servizi attraverso l'adozione di una politica di rigore ed efficienza;
 - contenimento delle spese non necessarie ovvero non derivanti da obblighi di legge, contratti, servizi indispensabili;
 - definizione delle spese dell'amministrazione sia per quanto riguarda i servizi e forniture (spesa corrente) che le opere pubbliche (spesa di investimento) definendo le priorità e cercando di salvaguardare gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi indispensabili;
 - la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, è conseguenza della programmazione del fabbisogno triennale 2018-2020 del personale che prevede la copertura di posti vacanti in servizi essenziali, e per figure infungibili, oltre alle assunzioni a tempo determinato per garantire il regolare funzionamento dei servizi con attenzione al rispetto dei principi di efficienza. Tale programmazione, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili;

- 3) ricerca di sponsorizzazione e contributi regionali, statali o da privati a finanziamento delle spese in particolare per i servizi e funzioni non essenziali;

- 4) alienazioni di beni del patrimonio disponibile per finanziare le spese di investimento;

- 5) contenimento dell'indebitamento evitando il ricorso a nuovo debito per il triennio di riferimento di bilancio al fine di non incrementare il debito residuo in essere.

Quadro generale riassuntivo 2019					
Entrate			Spese		
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo I:	Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequativa	7.424.111,12	Titolo I:	Spese correnti	7.979.519,52
Titolo II:	Trasferimenti correnti	224.780,00	Titolo II:	Spese in conto capitale	1.773.846,65
Titolo III:	Entrate extratributarie	879.008,00			0
Titolo IV:	Entrate in conto capitale	1.773.846,65	Titolo III:	Spese per incremento di attività finanziaria	0
Titolo V:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00			
	Totale entrate finali	10.301.746,17		Totale spese finali	9.753.366,17
Titolo VI:	Accensione prestiti	0,00	Titolo IV:	Rimborso di prestiti	548.380,00
Titolo VII	Anticipazioni da tesoriere	2.080.621,27	Titolo V:	Chiusura anticipazioni da tesoriere	2.080.621,27
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.259.912,00	Titolo VII:	Spese per conto terzi e partite di giro	1.259.912,00
	Totale Titoli	13.642.279,44		Totale Titoli	13.642.279,44
Totale complessivo entrate		13.642.279,44	Totale complessivo spese		13.642.279,44

Equilibrio finanziario di parte corrente

L'art. 162, comma 6, del TUEL prevede che il totale delle entrate correnti (ovvero i primi tre titoli delle entrate) e del fondo pluriennale vincolato di parte corrente stanziato in entrata siano almeno sufficienti a garantire la copertura delle spese correnti (titolo I) e delle spese di rimborso della quota capitale dei mutui e dei prestiti contratti dall'ente (titolo IV).

Tale equilibrio è definito equilibrio di parte corrente.

A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte corrente costituisce l'avanzo di gestione corrente che sommato al risultato della gestione in conto capitale determinano il risultato della gestione di competenza.

La parte corrente del bilancio, presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio corrente				
		2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 1 - 2 - 3	(+)	8.527.899,52	8.434.957,52	8.453.014,52
Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	7.979.519,52	7.867.917,52	7.870.764,52
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		141.077,60	141.077,60	141.077,60
Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	548.380,00	567.040,00	582.250,00
Saldo		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge		0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

Equilibrio finanziario di parte capitale

L'equilibrio di parte capitale in termini di competenza finanziaria prevede che le spese di investimento previste al titolo II della spesa devono essere pari alle risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili.

A consuntivo l'eventuale saldo positivo di parte capitale costituisce l'avanzo di gestione capitale che sommato al risultato della gestione corrente determinano il risultato della gestione di competenza.

La parte in conto capitale del bilancio di previsione presenta il seguente equilibrio:

Equilibrio conto capitale				
		2019	2020	2021
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4 -5 -6	(+)	1.773.846,65	724.000,00	478.500,00

Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.773.846,65	724.000,00	478.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		0,00	0,00	0,00

Per l'intero triennio 2019/2021 non sono previsti investimenti finanziati con mutui o prestiti.

3. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate

Le previsioni per il bilancio 2019-2021 sono state formulate tenendo conto del trend storico degli esercizi precedenti ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e delle modifiche normative che hanno fortemente impattato sul gettito.

Di seguito sono analizzate le principali voci d'entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati.

L'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata proprio del sistema contabile armonizzato, prevede che le entrate vengano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Sono invece accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura dell'esercizio (IMU, TASI, ICP e diritti sulle pubbliche affissioni).

Titolo I - Entrate tributarie, contributi, perequative

Relativamente alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa iscritte al titolo I dell'entrata del bilancio, la previsione 2019 ammonta ad € 7.424.111,52.

Entrate tributarie	
	2019
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	
IMU	2.946.000,00
ICI/IMU recupero evasione	388.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	70.000,00
Addizionale I.R.P.E.F.	890.000,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	50.000,00
Recupero evasione tassa rifiuti	100.000,00
Altre imposte	70.309,52
TARI	1.403.000,00
Totale entrate tributarie – Tipologia 101 – Imposte e Tasse	5.917.309,52

Rientrano nel titolo I dell'entrata gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa.

In particolare:

Imposta municipale propria (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del D.lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	2.720.192,35		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.941.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	2.946.000,00	2.941.000,00	2.951.000,00

La legge di stabilità per il 2016, è intervenuta in modo rilevante modificando il quadro di norme che regolano l'applicazione dei tributi immobiliari.

In particolare:

-è stata prevista l'esenzione dal tributo IMU per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1-A8 e A9 (case di lusso) per le quali viene applicato il tributo con aliquota del 6 per mille e la detrazione di €. 200,00;

-è stata prevista l'esenzione IMU a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

-è stata prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50% per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado condizione che il contratto sia registrato, l'immobile sia utilizzato quale abitazione principale e il concedente non posseda altri immobili oltre a quello adibito a propria abitazione principale;

-è stata prevista una riduzione del 25% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune a favore degli immobili concessi in locazione a canone concordato;

-per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è stata prevista l'esenzione;

- i macchinari e gli impianti non sono più conteggiati ai fini della determinazione della rendita catastale dei fabbricati produttivi pertanto i proprietari interessati potranno procedere a presentare agli atti per l'aggiornamento catastale all'agenzia del Territorio.

La previsione di bilancio 2019-2021 per il gettito IMU è stata formulata in coerenza con la previsione assestata 2018, in quanto non si prevedono aumenti di aliquota, e viene prudenzialmente apprezzato l'ampliamento della base imponibile alla fine del triennio per effetto del possibile sviluppo urbanistico dei comparti produttivi.

Si conferma inoltre l'importante attività di recupero dell'evasione la cui contabilizzazione si è notevolmente modificata con l'introduzione della nuova contabilità.

In particolare il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che per i tributi che i contribuenti versano in autoliquidazione, come l'IMU, la contabilizzazione seguendo il principio di cassa, come avvenuto fino ad ora, mentre le entrate da recupero dell'evasione tributaria, fino ad ora contabilizzate per cassa, seguano il principio della competenza con imputazione nell'anno in cui diventano esigibili introducendo quindi un cambiamento nell'anno di imputazione.

Per tali entrate è quindi necessario prevedere un accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, da iscrivere in spesa, per tenere conto degli eventuali mancati incassi futuri e tutelare gli equilibri di bilancio.

Per il triennio 2019-2021 al momento è prevista la conferma delle aliquote già deliberate per l'anno 2018.

Di seguito il riepilogo delle aliquote IMU 2019 sulle quali è calcolata la stima del gettito:

ALIQUTA (per mille)	FATTISPECIE
6,0	Aliquota abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze con detrazione di €. 200,00
10,0	Aliquota ordinaria per tutte le fattispecie diverse dall'abitazione principale

Nella determinazione del gettito si è tenuto conto del fatto che una parte delle minori entrate conseguenti all'esenzione della TASI sull'abitazione principale e delle altre disposizioni agevolative in materia di IMU viene riconosciuta al Comune sotto forma di riduzione della quota IMU trattenuta dal Ministero dell'Economia, come avvenuto negli esercizi passati.

Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	2.115,44		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	5.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	0,00	0,00	0,00

Non si effettuano previsioni di gettito del tributo sui servizi indivisibili in quanto la Legge di stabilità 2017 ne ha previsto l'abolizione sulle abitazioni principali, fatta eccezione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 che rimangono assoggettate all'IMU.

Di conseguenza nel Comune di Castelvetro questa tassa non è applicata considerato che per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, che potevano essere assoggettati alla stessa, è stata fatta la scelta di deliberare una aliquota pari allo zero per mille ovvero la non applicazione del tributo.

Fondo di solidarietà comunale

Il nuovo fondo di solidarietà comunale previsto già dalla Legge di stabilità per il 2013, ha sostituito il fondo sperimentale di riequilibrio.

Il dato di partenza per quantificare il fondo è costituito dal dato ufficiale diffuso dal Ministero dell'Economia tenuto conto delle modifiche introdotte con la Legge di stabilità n. 205 del 2017, che attribuiscono in sede di riparto delle risorse un maggior peso al criterio dei fabbisogni standard e alle capacità fiscali.

Al momento è stato stanziato nel bilancio 2019-2021 un fondo di solidarietà comunale pari a quello previsto nel corrente anno e precisamente €. 1.506.802,00.

Tuttavia per effetto della distribuzione delle risorse in base alla capacità fiscale per singolo comune, che nel 2019 salirà al 60% rispetto al 45% dell'anno 2018, in sede di gestione di bilancio il dato andrà rivisto e reso coerente con l'attribuzione definitiva del Ministero.

Tassa sui rifiuti (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	1.382.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	1.388.713,00		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	1.403.000,00	1.403.000,00	1.403.000,00

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga tali locali ed aree, considerando le superfici già dichiarate o accertate ai fini del precedente prelievo sui rifiuti.

La previsione di bilancio 2019-2021 è stata elaborata sulla base del PEF 2018 approvato da ATERSIR aumentato dell'importo di €. 15.000,00 per costi differiti dall'esercizio 2018 al 2019 e pertanto da conteggiare.

Le tariffe sono determinate dal montante complessivo che configura la copertura totale dei costi tiene conto di una pluralità di voci, quali il Piano Finanziario da approvarsi da parte di ATERSIR, la scontistica per il domestico e il non domestico, gli insoluti e il costo di gestione dell'accertamento e riscossione (CARC).

Le tariffe 2019 sono pertanto previste provvisoriamente invariate rispetto ai dati del 2018.

Sarà cura dell'amministrazione provvedere all'approvazione delle nuove tariffe sulla base del nuovo PEF 2018.

Per la struttura intrinseca della tassa rifiuti, poiché le spese devono trovare integrale copertura nel piano finanziario e quindi nelle entrate corrisposte dal contribuente, una eventuale modifica delle voci suddette non altera sostanzialmente gli equilibri di bilancio.

Addizionale comunale all'Irpef

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	620.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	620.000,00 (accertamento secondo criterio della competenza)		
Gettito previsto nel triennio	2019	2020	2021
	890.000,00	890.000,00	890.000,00
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Sulla base dell'aliquota che sarà modificata entro il 31/12/2018</i>		

L'addizionale comunale Irpef è un'imposta che viene versata ai comuni direttamente dai sostituiti di

imposta o in autoliquidazione ed incide sul reddito delle persone fisiche.

I comuni hanno un'autonomia di gestione e controllo dell'imposta molto limitata consistente esclusivamente nella possibilità di definirne l'aliquota, fino ad un massimo dello 0,8%, e la soglia di esenzione.

L'aliquota attualmente applicata nel Comune di Castelvetro di Modena è del 0,4% e sarà aumentata a 0,5% nel 2019 con soglia di esenzione a €. 10.000,00.

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune.

Tali redditi possono avere un andamento piuttosto altalenante, poiché influenzati dall'economia del paese e pertanto la previsione non di facile determinazione.

La previsione di bilancio 2019-2021 per il gettito Irpef, pari a €. 890.000,00 è stata pertanto elaborata in coerenza con i dati desunti dal portale del federalismo fiscale, con applicazione di un'aliquota pari a 0,5% e una soglia di esenzione pari a 10.000,00.

Di seguito si riporta la tabella estrapolata dal portale del federalismo fiscale:

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2016									
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	180.880.378								
Addizionale comunale dovuta	721.371								
Aliquota media	0,40								
Dati calcolati									
Soglia di esenzione (Euro)	10.000								
Aliquota (%)	0,50								
Gettito minimo (Euro)	826.845								
Gettito massimo (Euro)	1.010.589								
		Variazione gettito: da (%)		14,62					
		a (%)		40,09					
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2016)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	4.721	1.075	22,77	25,73	549.646	671.790	66,48	15,22	40,83
Lavoro autonomo	91	11	12,09	10,00	21.307	26.041	2,58	22,02	49,13
Impresa	250	76	30,40	28,81	24.838	30.358	3,00	19,81	46,44
Partecipazione soc. di pers.	336	124	36,90	44,19	29.741	36.351	3,60	17,51	43,63
Immobiliare	230	179	77,83	59,82	5.792	7.080	0,70	-1,96	19,83
Pensione	2.491	617	24,77	46,56	185.681	226.943	22,46	11,23	35,95
Altro	128	106	82,81	8,16	9.840	12.026	1,19	23,01	50,35
Totale	8.247	2.188	26,53	33,33	826.845	1.010.589	100,00	14,62	40,09

Titolo II - Le entrate da trasferimenti correnti

Relativamente ai trasferimenti correnti iscritti al titolo II dell'entrata del bilancio, la previsione 2019 ammonta ad € 224.780,00.

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti	
	2019
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	126.100,00
Trasferimenti correnti da Imprese	98.680,00
Trasferimenti da Istituzioni sociali private	0
Totale	224.780,00

Rientrano nel titolo II dell'entrata gli stanziamenti relativi ai trasferimenti, che possono così riassumersi:

Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche

I trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche ricomprendono le seguenti entrate:

- i trasferimenti dallo Stato, diversi dal Fondo di Solidarietà Comunale, sono in prevalenza di natura compensativa di minori entrate subite dai comuni per effetto di decisioni statali quali il trasferimento per compensare l'esenzione dall'IMU degli immobili merce, dei fabbricati rurali strumentali, degli immobili comunali e degli imbullonati. I gettiti compensativi di tasi abitazione principale, comodati gratuiti, terreni agricoli e canoni concordati decisi con la legge di stabilità 2016 sono invece confluiti nel FSC, aumentando la difficoltà di lettura dei bilanci. Tali contributi non coprono l'effettivo minore gettito rilevato per tali tipologie di immobili determinando anche in questo caso minori risorse agli enti locali.
- il Fondo Sviluppo investimenti, il cui andamento è legato all'ammortamento dei mutui assistiti da contributo statale si azzerava in quanto termina l'ammortamento di tutti i mutui rinegoziati assistiti da contributi.
- i contributi della Regione riguardanti i nidi e la qualificazione scolastica e altri interventi in ambito ambientale, politiche giovanili e legalità (quelli relativi ai servizi sociali sono confluiti nel bilancio dell'Unione a seguito del conferimento delle funzioni) vengono previsti nel momento in cui la Regione li assegna per questo motivo la previsione risulta inferiore all'asestato.

Trasferimenti da imprese

I trasferimenti da impresa di natura corrente riguardano le entrate dai contratti di sponsorizzazione con aziende interessate ad avere visibilità negli eventi ed iniziative organizzate dal Comune che si aggiungono alle sponsorizzazioni raccolte dal Consorzio "Castelvetro di Modena Valorizzazione Integrata Territorio Ambiente" il quale organizza la maggior parte degli eventi.

Trasferimenti da istituzioni private

Si riferiscono ai contributi della Fondazione Lucchese finalizzati a progetti in ambito sociale e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena per iniziative culturali.

Titolo III - Le entrate extratributarie

Relativamente ai trasferimenti correnti iscritti al titolo III dell'entrata del bilancio, la previsione 2019 ammonta ad € 879.008,00.

Entrate extratributarie	
	2019
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	377.505,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	150.000,00
Interessi attivi	200,00

Altre entrate da redditi di capitale	0,00
Rimborsi di entrate correnti	351.303,00
Totale entrate extratributarie	879.008,00

Rientrano nel titolo III dell'entrata gli stanziamenti relativi ai servizi forniti dall'ente.

In particolare:

Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e dalla gestione dei beni: la previsione di entrata dell'esercizio 2019 di questa categoria prevede le entrate derivate dei servizi pubblici a domanda individuale (illuminazione votiva, impianti sportivi, sale civiche e nolo castello di Levizzano Rangone)

Canoni di affitto: la previsione di entrata è effettuata sulla base dei contratti di locazione in essere.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione degli illeciti: la voce di entrata relativa ai proventi da sanzioni per violazioni ai regolamenti e al codice della strada si azzerà per effetto della decisione di lasciare all'Unione "Terre di Castelli" tali proventi e trasferire all'Unione il differenziale tra le spese e le entrate.

Interessi attivi: la previsione dell'esercizio 2019 è la stessa prevista per l'assestato 2018 a seguito delle disposizioni contenute nella legge di stabilità che ha reso pressoché infruttiferi i conti di tesoreria.

Rimborsi e altre entrate correnti: la voce di entrata ricomprende:

- Rimborsi dall'Unione per personale distaccato;
- Rimborsi da altri enti per personale in comando;
- Rimborsi diversi compresi gli indennizzi assicurativi;
- Iva split Payment su forniture di beni e servizi per attività commerciali.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio a cui si riferiscono le spese.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo, all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Comune di Castelvetro di Modena provvederà alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) in entrata in sede di riaccertamento ordinario dei residui, nell'anno 2019.

Per la parte corrente ricordiamo che l'FPV è rappresentato dall'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento della produttività e dell'indennità di risultato dei dirigenti, posizioni organizzative e segretario comunale

Per la parte capitale ricordiamo che l'FPV è rappresentato dall'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento delle opere pubbliche. Sulla base dei cronoprogrammi di spesa redatti dagli uffici competenti, occorre prevedere l'importo dei lavori avviati in ciascun esercizio della previsione 2019-2021 che si prevede saranno esigibili in esercizi successivi, per iscriverli nei rispettivi fondi pluriennali vincolati di spesa, a cui corrisponderanno i fondi pluriennali vincolati di entrata degli esercizi successivi.

4. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di spesa, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti dubbia esigibilità.

Titolo I - Le spese correnti

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti e convenzioni in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2021 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di programmazione (DUP);
- dei limiti di spesa previsti da specifiche disposizione di legge stratificatesi nel tempo. Per l'approvazione del bilancio entro il 31/12 l'ente può contare del beneficio dell'esclusione dei limiti disposta dall'art. 21-bis del D.L. 50/2017 come riportato nella seguente tabella:

Voce di spesa	Limite%	Anno/i base	Esclusione se bilancio approvato al 31/12
Studi e incarichi di consulenza	20%	2009	SI
Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza	20%	2009	SI
Sponsorizzazioni	=	Vietate	SI
Missioni	50%	2009	NO
Attività esclusiva di formazione	50%	2009	SI
Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi	30%	2011	NO
Acquisto di beni e servizi informatici	50%	Media 2013-2015	NO
Stampa di relazioni e pubblicazioni	50%	2009	SI
Canoni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali	Invarianza (no adeguamento istat)		NO

Nel bilancio le spese vengono classificate in missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali e programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività al fine di perseguire gli obiettivi indicati nelle missioni.

A sua volta i programmi sono suddivisi in titoli e macroaggregati che rappresentano l'articolazione del programma secondo natura economica.

Relativamente alle spese correnti iscritte al titolo I della spesa del bilancio, la previsione 2019 ammonta ad € 7.979.519,52.

Di seguito si riporta la tabella delle spese correnti suddivise per macroaggregati:

Spese correnti suddivise per macroaggregati		
		previsione 2019
101	Redditi da lavoro dipendente	1.674.733,00
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	128.192,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.511.102,85
104	Trasferimenti correnti	4.208.630,07
107	Interessi passivi	117.040,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	66.694,00
110	Altre spese correnti	273.127,60
Totale spese correnti		7.979.519,52

Rientrano nel titolo I della spesa gli stanziamenti relativi alle spese legate al funzionamento dell'ente.

In particolare:

Redditi da lavoro dipendente: La spesa del personale prevista per l'esercizio 2019 è stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno del piano delle assunzioni;
- considerando le dinamiche relative alla gestione del personale come aspettative, scadenza tempi determinati, part time, ecc.
- oneri dei rinnovi contrattuali: indennità di vacanza contrattuale IVC spettante a partire dal mese di aprile 2019 commisurata sull'indice IPCA ed elemento perequativo che prevede il riconoscimento di un aumento medio mensile a favore dei dipendenti di circa 85 euro, come stabilito dall'accordo raggiunto tra governo e sindacati, riconosciuto per 12 mensilità

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 e dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 relativo alla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di lavoro somministrato.

Imposte e tasse a carico dell'ente: la spesa per imposte e tasse a carico dell'ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alla TARI di competenza dell'ente, alle spese per le tasse automobiliste.

Acquisto di beni e servizi: la spesa per acquisto di beni e servizi è riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per garantire l'esercizio delle funzioni dell'ente e l'erogazione dei servizi.

Trasferimenti correnti: la spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso l'Unione "Terre di Castelli" alla quale sono state trasferite le seguenti funzioni:

- Servizio personale
- Centro elaborazione dati

- Servizi di Welfare: Pubblica Istruzione, Politiche abitative, Servizi Sociali
- Pubblica Istruzione
- Politiche Abitative
- Servizi Sociali
- Politiche Giovanili
- Centro per le famiglie
- Corpo Polizia Locale

Interessi passivi: la spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL, ovvero il 10% delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio di riferimento a quello di bilancio.

Concorrono alla determinazione del limite le garanzie fidejussorie e lettere di patronage rilasciate a favore di altri soggetti, mentre restano esclusi i contributi erariali in conto interessi sui mutui

Rimborsi e poste correttive delle entrate: la spesa per rimborsi e poste correttive delle entrate è riferita ai rimborsi per somme non dovute o incassate in eccesso (es. sgravi e rimborso tributi, rimborsi rette, ecc..).

Altre spese correnti. Sono stanziamenti relativi alle altre spese correnti che comprendono:

- le spese per le consultazioni elettorali (elezioni amministrative ed europee)
- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
- le spese relative alla contabilizzazione un regime di split payment;
- l'accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- l'accantonamento di competenza relativo al fondo di riserva, necessario a fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o datazioni di spesa corrente insufficienti, nel rispetto del limite compreso tra lo 0,30% e il 2% delle spese correnti così come previsto dall'art. 166 del TUEL;
- l'accantonamento al fondo di riserva di cassa, stanziato nel rispetto del limite minimo previsto dall'art. 166 del TUEL e pari allo 0,20% delle previsioni di cassa delle spese finali.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo il permanere degli equilibri di bilancio.

Pertanto il calcolo dell'FCDE rappresenta uno degli aspetti centrali nella complessa operazione di costruzione del bilancio di previsione finanziario anche perché la quantificazione delle poste incide:

- negativamente sulla quadratura, perché obbliga a contenere altre voci di spesa al fine di raggiungere il pareggio;
- positivamente sui vincoli di finanza pubblica, perché tali somme, destinate a non essere impegnate al termine dell'esercizio, concorrono alla formazione del margine strutturale di manovra da mettere a disposizione per finanziare spese con avanzo di amministrazione o mediante ricorso al debito. Il tutto, in attesa della revisione delle regole sul pareggio di bilancio annunciate dal Ministero.

L'accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle su cui insiste il rischio che non giungano a riscossione. Sono escluse dal calcolo:

- le entrate tributarie riscosse per cassa (IMU, TASI, ICP, TOSAP ordinaria, addizionale comunale all'IRPEF, anche se accantonata per competenza);
- le entrate assistite da fidejussione;
- i crediti vantati verso pubbliche amministrazioni.

Censite le entrate sulle quali effettuare il calcolo, si procede ad effettuare la media degli incassi sugli accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Il principio contabile all. 4/2 del D.lgs. 118/2011 ammette la facoltà di considerare negli incassi oltre a quelli di competenza, anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo così di un anno la serie di riferimento. Questo permette di valorizzare meglio gli incassi dell'ente soprattutto in riferimento a quelle entrate a cavallo di due esercizi le cui riscossioni avvengono nei primi mesi dell'anno dopo.

L'ente si avvale di questa facoltà nella determinazione dell'accantonamento.

Il principio contabile applicato consente inoltre, fino all'esercizio 2019 compreso, di accantonare in fase di previsione un importo inferiore a quello ottenuto secondo le regole ordinarie, così da rendere graduale l'impatto sui bilanci degli enti locali.

Tale facoltà, inizialmente prevista dal principio solo fino all'esercizio 2017, è stata negli anni procrastinata dalle diverse leggi di bilancio.

Da ultimo la legge 205/2017 (comma 882) ha previsto l'allungamento a tutto il 2020 della facoltà di abbattimento del FCDE rispetto all'importo ottenuto con il calcolo.

Provvedimento	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO				
	2017	2018	2019	2020	2021
Legge 109/2014	70%	85%	100%	=	=
Legge 205/2017	=	75%	85%	95%	100%

L'abbattimento è facoltativo e non obbligatorio.

L'ente non si avvale di tale facoltà, pertanto nel triennio 2019-2021 si è stanziato il 100% dell'accantonamento calcolato.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- proventi derivanti dal recupero evasione tributaria e relative sanzioni;
- proventi derivanti dal tributo comunale sui rifiuti (TARI)
- proventi derivanti dalla vendita di servizi (illuminazione votiva)
- proventi derivanti dai bei dell'ente (fitti attivi)

I proventi derivanti dall'accertamento delle infrazioni al codice della Strada, considerate le particolari modalità di organizzazione del servizio di polizia locale, che vedono la relativa funzione trasferita all'Unione "Terre di Castelli", non sono invece state oggetto di valutazione ai fini del calcolo del FCDE.

I proventi vengono infatti incassati dall'Unione che provvede ad accertare le entrate nel proprio bilancio sulla base dei verbali emessi iscrivendo contestualmente in spesa la corrispondente quota del fondo crediti di dubbia esigibilità e i singoli comuni corrispondono all'Unione il differenziale tra le spese e gli incassi dedotta la quota di FCDE.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- ✓ **metodo A:** media semplice;
- metodo B:** rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti ponderati;
- metodo C:** media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti.

che a regime (dal 2021) sarà il metodo ufficiale.

Nella scheda allegata è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Fondo crediti dubbia esigibilità					
	Previsione 2019	Metodo utilizzato	%	Fondo crediti calcolato	Fondo crediti stanziato
Evasione tributaria (ICI/IMU)	388.000,00	Metodo a)	0%	0,00	0,00
Tributo comunale sui rifiuti (TARI)	1.403.000,00	Metodo a)	7,29%	137.774,60	137.774,60
Evasione tassa rifiuti	100.000,00	Metodo a)	0%	0,00	0,00
Illuminazione votiva	58.000,00	Metodo a)	4,25%	2.470,00	2.470,00
Fitti attivi di fabbricati	70.000,00	Metodo a)	1,20%	833,00	833,00
Totale	2.019.000,00			141.077,60	141.077,60

Accantonamenti per passività potenziali

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al D.lgs. 118/2011 l'ente ha proceduto ad effettuare una ricognizione dei contenziosi in essere dalla quale non risultano passività potenziali probabili.

A decorrere dal 2015 l'ente deve procedere ai sensi della legge 147/2013 ad effettuare accantonamenti per perdite su società e organismi partecipati. Le società e gli organismi partecipati dal comune non registrano perdite e pertanto non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento.

Titolo II - Le spese in conto capitale

Relativamente alle spese in conto capitale iscritte al titolo II della spesa del bilancio, la previsione 2019 ammonta ad € 1.773.846,65.

Rientrano nel titolo II della spesa gli stanziamenti relativi agli interventi programmati per spese investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili di bilancio.

L'Ente ha programmato i propri investimenti nell'esercizio 2019 e successivi come risulta anche dal piano delle opere pubbliche approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 106 del 15/10/2018.

Fonti di finanziamento degli investimenti

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli investimenti per l'esercizio 2019, che ammontano complessivamente a € 1.773.846,65.

Esse sono rappresentate da:

Fonti di finanziamento investimenti		
Risorse proprie		
Contributo permesso di costruire	579.046,65	
Attività estrattiva	0,00	
Alienazioni patrimoniali	600.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento	0,00	
Entrate correnti straordinarie	0,00	
Avanzo d'amministrazione 2018	0,00	
Totale		1.179.046,65
Risorse di terzi		
Mutui	0,00	
Trasferimenti da privati (sponsorizzazione)	0,00	
Contributi ministeriali	0,00	
Contributi regionali	216.800,00	
Contributi provinciali	378.000,00	
Altri mezzi di terzi	0,00	
Totale		594.800,00
Totale risorse		1.773.846,65
Totale impieghi al titolo II della spesa		1.773.846,65

5. Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	60.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	60.000,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria		Sentenze esecutive ed atti equiparati	
Proventi sanzioni Codice della Strada			
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni	600.000,00	Gli investimenti diretti	600.000,00
Accensioni di prestiti			
Contributi agli investimenti ¹	584.800,00	Contributi agli investimenti	584.800,00
TOTALE ENTRATE	1.244.800,00	TOTALE SPESE	1.244.800,00

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

¹ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Risultano garanzie sussidiarie prestate dall'ente a favore dell'Unione "Terre di Castelli" come di seguito riportati:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 29/11/2016 è stata prestata garanzia sussidiaria per l'assunzione di un mutuo per acquisto di uno scuolabus per invalidi di €. 201.300,00.

- con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/07/2017 è stata prestata garanzia sussidiaria per l'assunzione di un mutuo per acquisto di uno scuolabus per trasporto scolastico di €. 183.000,00.

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Ai sensi dell'art. 11-ter del D.lgs. 118/2011 si definisce ente strumentale controllato di un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Si definisce, invece, ente strumentale partecipato da un ente locale, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopra elencate nelle lettere da a) ad e).

Attualmente il Comune di Castelvetro possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Organismo partecipato	Sede Capitale sociale	% posseduta	Durata impegno	Funzioni attribuite	Indirizzo Sito WEB
Enti strumentali partecipati					
ASP G. GASPARINI	Via Libertà 823, Vignola (MO)	6,19%	illimitato	Azienda di servizi alla persona	www.aspvignola.mo.it
ACER MODENA	Viale Caldini 5, Modena (MO)	1,29%	illimitato	Gestione del patrimonio (ERP), politiche abitative	www.aziendacasamo.it

9. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Ai sensi dell'art. 11-quater del D.lgs. 118/2011 si definisce società controllata da un ente locale la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

Ai sensi dell'art. 11-quinquies del D.lgs. 118/2011, per società partecipata da un ente locale, si intende la società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Attualmente il Comune di Castelvetro possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Organismo partecipato	Sede Capitale sociale	% posseduta	Durata impegno	Funzioni attribuite	Indirizzo Sito WEB
Società partecipate					
AMO S.P.A.	Strada Sant'Anna 210, Modena (MO) - CS: € 5.312.848	0,216%	31/12/2032	Trasporto pubblico locale per i soci	www.amo.mo.it
LEPIDA S.P.A.	Via della Liberazione 15, Bologna (BO) - CS: € 65.526.000	0,0015%	31/12/2050	Realizzazione e gestione della rete a banda larga e fornitura servizi di connettività	www.lepida.it

SETA S.P.A.	Via della Liberazione 15, Bologna (BO) - CS: € 65.526.000	0,053%	31/12/2050	Trasporto pubblico locale nei bacini provinciali	www.setaweb.it
-------------	-----------------------------------------------------------------	--------	------------	--------------------------------------------------------	----------------

10. Risultato di amministrazione ed elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 Dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 07.05.2018, ed ammonta ad €. 1.288.265,21

Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2018 risulta essere di €. 1.732.776,20 come da prospetto dimostrativo allegato al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di seguito riportato:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.288.265,21
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	622.468,68
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	10.948.630,22
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	10.397.367,54
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	2.461.996,57
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	652.273,59
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	1.381.493,96
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	1.732.776,20

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	798.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁶⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁷⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁸⁾	0,00
	Altri accantonamenti ⁽⁹⁾	126.042,46
	B) Totale parte accantonata	924.042,46
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	90.272,50
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.715,11
	Altri vincoli	788,00
	C) Totale parte vincolata	92.775,61
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	43.714,96
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	672.243,17

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽¹⁰⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscritto nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Applicazione avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione

L'ordinamento pone dei limiti ben precisi all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione. Innanzitutto tale facoltà è limitata alla prima annualità del bilancio, mentre non può essere sfruttata per il secondo e terzo anno.

Bisogna inoltre distinguere la situazione in cui si trova l'ente:

a) enti che non registrano un disavanzo di amministrazione: per tali enti l'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione iniziale è limitato alle sole quote vincolate e alle quote accantonate risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, ove non utilizzate nell'esercizio precedente. L'applicazione delle quote vincolate deve trovare conferma nell'apposito prospetto allegato al bilancio, attraverso il quale l'ente dimostra che le risorse utilizzate trovano capienza nel risultato di presunto di amministrazione;

b) enti che registrano un disavanzo di amministrazione (a prescindere dal tipo di disavanzo): per tali enti il DDL di bilancio 2019 disciplina la possibilità di applicare le quote del risultato di amministrazione, ponendo ulteriori limiti alla luce delle pronunce della Corte dei conti Campania e Piemonte.

In sostanza, secondo la formulazione del testo normativo proposto, gli enti possono applicare avanzo nei limiti dell'importo indicato alla lettera A) del prospetto, detratta la quota minima obbligatoria del FCDE e il fondo ex DL 35/2013, aumentata della quota di disavanzo posto a carico del bilancio dell'esercizio.

Se l'importo resta comunque negativo, gli enti potranno in ogni caso applicare un importo non superiore alla quota di disavanzo finanziato dal bilancio.

L'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione

L'applicazione dell'avanzo presunto al 1° esercizio del bilancio di previsione	In sede di prima approvazione del bilancio	In successive variazioni	Prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione
Avanzo vincolato	SI	SI	Aggiornamento entro il 31/01 e ogni qual volta si applica nuovo avanzo
Avanzo accantonato derivante da accantonamenti accertati con l'ultimo rendiconto approvato (es- n-2)	SI	SI	Aggiornamento entro il 31/01 e ogni qual volta si applica nuovo avanzo
Avanzo accantonato derivante da accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente (es. n.-1)	NO	SI	Aggiornamento con preconsuntivo relativo a tutte le entrate e le spese
Avanzo destinato	NO	NO	==
Avanzo libero	NO	NO	==

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote vincolate derivano da:

vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalla legge statale e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa."; Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Al bilancio di previsione 2019-2021 non è stato applicato avanzo vincolato presunto.

Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

11. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni

Dal 2018 i proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni sono destinati esclusivamente alle seguenti attività (art. 1, comma 460, legge 232/2016):

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione delle opere pubbliche.

Qualora gli oneri di urbanizzazione e sanzioni siano utilizzate per finanziare spesa corrente, l'importo deve essere valorizzato alla lettera l) del prospetto degli equilibri del bilancio di previsione.

la Commissione ARCONET, con la FAQ n. 28/2018, ha chiarito che i proventi dell'attività edilizia non sono vincolati né di competenza né di cassa in quanto il comma 460 non introduce un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.

Proventi alienazioni

I proventi delle alienazioni patrimoniali sono soggetti ad una disciplina stratificata nel tempo, che ne deroga in parte alla loro finalizzazione a spese di investimento, come previsto dall'art. 1, comma 443, della legge 228/2012.

Ricordiamo che:

- a) i proventi della vendita dei beni del federalismo demaniale devono essere retrocessi allo Stato per il 25% e per il restante 75% destinati alla estinzione anticipata del debito;
- b) i proventi derivanti dalla vendita dell'originario patrimonio disponibile dell'ente devono essere destinati, per il 10%, all'estinzione anticipata dei prestiti.

Fino al 2020 gli enti possono destinare i proventi della vendita delle alienazioni patrimoniali (comprese quelle finanziarie), al pagamento delle quote di rimborso di capitale dei mutui (sia ordinarie che per estinzione anticipata), nel caso in cui siano rispettate tre condizioni:

- nel consolidato, avere un rapporto immobilizzazioni/debiti da finanziamento > 2;
- non registrare un aumento in base previsionale delle spese correnti ricorrenti;
- essere in regola con accantonamento a FCDE.

Vincoli di finanza pubblica

Le previsioni del bilancio 2019-2021 sono tali da garantire il pieno rispetto del saldo di finanza pubblica, previsto dall'art. 9 e 10 della legge n. 243/2012 disciplinato dai commi 463-508 della legge

232/2016, che impone un saldo non negativo in termini di competenza finanziaria tra entrate finali (primi cinque titoli dell'entrata) e spese finali (primi tre titoli della spesa) e il fondo pluriennale vincolato, di entrata e spesa, al netto della quota finanziata da debito, come risulta dal prospetto seguente che presenta un saldo positivo presunto di €. 689.457,60 per il 2019, di €. 708.117,60 per il 2020 ed €. 723.327,60 per il 2021:

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA (MO)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	7.424.111,62	7.421.111,62	7.431.111,62
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	224.780,00	224.780,00	224.780,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	879.908,00	788.068,00	787.123,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.773.848,86	724.000,00	478.500,00
F) Titolo 6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	7.979.519,52	7.967.917,52	7.870.764,52
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	141.077,60	141.077,60	141.077,60
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	7.838.441,92	7.726.838,92	7.728.888,92
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.773.848,65	724.000,00	478.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	1.773.848,65	724.000,00	478.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		689.457,60	708.117,60	723.327,60

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-V> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello IAR/PATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'Avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Il pareggio così come attualmente previsto risulta pertanto rispettato.

Occorre tuttavia sottolineare che la bozza del DDL di bilancio 2019, per quanto riguarda la determinazione dei vincoli di finanza pubblica prevede quanto segue:

“Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 2. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale 29 novembre 2017, n. 247 e 17 maggio 2018, n. 101, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (...)”

In sostanza l'ente è considerato in "equilibrio" (e quindi in pareggio) se, a rendiconto, garantisce un risultato di competenza non negativo, determinato dal prospetto degli equilibri di bilancio ex allegato 10 al D.lgs. 118/2011.

A livello previsionale non è previsto alcun vincolo particolare, anche perché già l'art. 162 del TUEL ed il p.c. all. 4/2 impongono l'obbligo di approvare il bilancio a pareggio tra entrate e spese.

Formulata in questo modo la norma, risulta che nella determinazione dell'equilibrio concorrono:

- a) il FPV di entrata e di spesa, a prescindere dalla fonte di finanziamento;
- b) l'avanzo ed il disavanzo di amministrazione;
- c) le entrate da accensione di mutui e le spese per il rimborso di mutui.

L'inclusione dei mutui nel calcolo degli equilibri desta sicuramente qualche perplessità, nella misura in cui tali proventi non fanno parte delle entrate finali (dovendo essere restituiti) come pure il rimborso della quota di capitale dei mutui non fa parte delle spese finali.

In base a questo approccio, gli enti locali tornano ad essere "liberi" di contrarre nuovi mutui, incontrando solamente il limite della capacità di indebitamento, fissato al 10% di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti. Se da un lato questa misura è volta a favorire gli investimenti, dall'altro finisce inevitabilmente con l'aumentare il debito, che insieme al deficit è uno dei parametri fissati dal patto di stabilità e crescita europeo.

Situazione di cassa

Il nuovo bilancio armonizzato ex D.lgs. 118/2011 prevede che il primo esercizio considerato contenga anche le previsioni di cassa.

La crisi economica ha aumentato le difficoltà di riscossione dei crediti da parte degli enti.

Il Comune di Castelvetro di Modena tuttavia ha una situazione di cassa tale da non dover ricorrere all'anticipazione di tesoreria stanziata a bilancio.

Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una rilevanza maggiore rispetto al passato poiché:

- l'esercizio provvisorio (nel caso in cui l'ente non approvi il bilancio entro l'anno) si basa sugli stanziamenti previsti per quell'esercizio e non sugli stanziamenti definitivi assestati dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare gli stanziamenti di bilancio degli anni successivi;

12. CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate rispettando i principi contabili definiti dalla normativa attuale.

Si rilevano tuttavia alcune potenziali criticità che possono dar origine ad eventuali variazioni, rispetto a quanto elaborato:

- il gettito TARI è stato calcolato sulla base del PEF 2018 aumentato di €. 15.000,00 di costi differiti dal PEF 2018 al PEF 2019.
In ogni caso eventuali aumenti nel 2019 verranno interamente coperti dalla tariffa come prevede la norma;
- Il Fondo di solidarietà comunale 2019 è stato quantificato pari a quello percepito nell'anno in corso in attesa che il Ministero dell'Interno comunichi le somme di effettiva spettanza;
- I trasferimenti all'Unione "Terre di Castelli" sono stati stanziati sulla base dell'asestato definitivo dell'anno 2018, tenendo conto delle richieste di aumento pervenute in corso di esercizio e che in corso di gestione del bilancio 2019 dovranno essere sicuramente rivisti alla luce dei servizi trasferiti e dei costi necessari per il funzionamento.